

# CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714  
PROVINCIA DI FOGGIA

---

COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI

## VERBALE N. 03 DEL 16/01/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 10,10 si é adunato in modalit  telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott.Vincenzo Vendola -Presidente
- Rag.Giovanni Fraccascia -Componente
- Rag. Giuseppe Pesino -Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 52 del 04.12.2020 avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1 COMMA, LETTERA E) DEL D.LGS 267/2000. INCARICO AVVOCATO ESTERNO PER IL GIUDIZIO P.S.A. CORPORATION S.R.L., AVV. TRICARICO MARCO”**.

L'Organo di revisione, ricevuto tramite PEC in data 09/12/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati,

### PREMESSO

- che in data 30/12/2020 il Presidente faceva richiesta, tramite PEC all'Avvocatura dell'Ente, di una relazione dalla quale si giustificassero i differenti importi tra le determine di incarico e le successive richieste da parte dei professionisti;
- che in data 08/01/2021 l'Avvocatura dell'Ente, in riscontro alla richiesta di cui sopra, rispondeva tramite PEC, che qui di seguito si riporta testualmente: *“Si riscontra la Vs pec, per relazionare quanto segue. La differenza tra gli importi delle delibere di incarico e le parcelle dei professionisti esterni   giustificata in quanto gli incarichi sono risalenti nel tempo, mentre i giudizi sono stati definiti in tempi recenti. Le stesse delibere di incarico, pur prevedendo impegni irrisori, rinviavano alle tariffe professionali e le parcelle sono state redatte dai professionisti in conformit , anche sotto i minimi tariffari, in alcuni casi. Pertanto, un eventuale giudizio con i professionisti esporrebbe l'Ente ad una condanna al pagamento di importi di gran lunga superiori a quanto definito nelle proposte in oggetto, sia in termini di interessi e rivalutazioni, sia in rideterminazione della parcelle secondo i medi o i massimi tariffari. A ci  si aggiunga che la maggior parte dei casi in questione, il Comune   stato citato in giudizio e pertanto in tali casi la resistente era necessitata al fine di evitare gravi danni all'Ente. E' chiara, pertanto, l'utilit  per l'Ente in questi casi. Si resta, in ogni caso, a disposizione per ulteriori chiarimenti. Avv. Teresa Totaro”*;
- che l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano, con deliberazione consiliare, la legittimit  dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) Sentenze esecutive;

- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

#### VISTO

- ✓ la documentazione prodotta e allegata alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria;
- ✓ i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### RILEVATO CHE

il debito fuori bilancio richiamato nella proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria scaturisce dalle prestazioni per attività professionale svolta dall'Avv. Tricarico Marco in favore del Comune di Manfredonia per il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Bari dal Sig. Iavarone Pasquale, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società P.S.A. Corporation S.r.l., per il risarcimento dei danni patiti a seguito della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione all'interno dell'area P.I.P. del Comune di Manfredonia, oltre lo svincolo della polizza dallo stesso prestata e che con sentenza n. 2070/2018 del 20.04.2018 il Tribunale Ordinario di Bari respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla Società P.S.A. Corporation S.r.l. e compensava le spese di lite;

#### CONSIDERATO

che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del TUEL prevede tra le funzioni dell'organo di revisione, l'emissione di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

#### ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze parere *non* favorevole al riconoscimento del complessivo debito fuori bilancio di € 20.047,76 sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 52 del 04.12.2020 avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1 COMMA, LETTERA E) DEL D.LGS 267/2000. INCARICO AVVOCATO ESTERNO PER IL GIUDIZIO P.S.A. CORPORATION S.R.L., AVV. TRICARICO MARCO”** con la seguente motivazione:

detto debito non può essere riconducibile all'art. 194, 1° comma, Lettera E del D.Lgs. N° 267/2000 in quanto non costituisce alcuna utilità e nessun arricchimento nei confronti dell'Ente stesso.

In generale, l'assenza di un regolare impegno di spesa, comporta che il pagamento della medesima sia preceduta dal riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini indicati dall'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL., sempre che ne ricorrano tutti i presupposti.

Occorre mettere in luce, infatti, che può procedersi al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrino “nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e venga accertata, con delibera motivata, sia l'utilità del bene o del servizio che l'arricchimento che l'attività ha comportato per l'ente (art. 194, co. 1, lett. e).

Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall'acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere, quindi, possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma suindicata; con la conseguenza che ogni volta che l'ente abbia seguito una procedura irregolare può attuare una sorta di regolarizzazione a posteriori.

Tale regolarizzazione, però, non opera automaticamente in quanto viene demandata al Consiglio dell'ente la valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all'effettivo riconoscimento.

Il Collegio fa presente che il legislatore ha richiesto che venga accertata e dimostrata il requisito dell'“utilità” della prestazione, senza che nella legislazione vigente si possa rinvenire una precisa nozione della fattispecie, demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l'individuazione dei requisiti delle spese in questione, in un ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

In mancanza del requisito dell'utilità (art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL il Comune non può riconoscere spontaneamente alcun debito né, tantomeno, quello per spese legali che per sua stessa natura non produce affatto utilità all'ente.

L'Ente dovrà assumere tempestivamente l'impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.

Tali considerazioni sono avallate da quanto esposto nei seguenti pareri:

- Parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 200/2015/PAR del 18/05/2015;
- Parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna del 25/07/2013).

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.*